

Regolamento in materia di dottorato di ricerca

Emanato con decreto rettorale del 2 novembre 2020, n. 767

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i criteri generali di istituzione, attivazione e funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca¹ dell'Università degli Studi del Sannio.

Articolo 2

Requisiti per l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca

I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero competente, su conforme parere dell'ANVUR, secondo i criteri e le modalità previsti dal Ministero stesso.²

¹ D.M. 45/2013, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati": art.1, comma 3: "Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca".

² D.M. 45/2013, art. 2, comma 1: "I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, da soggetti che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato".

D.M. 45/2013, art. 2: comma 2 "Possono richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi i seguenti soggetti: a) università italiane, anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'università, cui spetta il rilascio del titolo accademico; b) qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate [...]"

D.M. 45/2013, art.4, comma 1: "Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato: a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel caso di dottorati attivati dalle istituzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), il collegio deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori universitari a seguito di specifica convenzione stipulata tra l'istituzione e l'università di appartenenza del professore. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale; b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio; d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi; e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico; f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale".

D.M. 45/2013, art. 3, comma 2: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che intendono richiedere l'accreditamento di corsi di dottorato e delle sedi in cui si svolgono avanzano apposita domanda al Ministero, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4".

D.M. 45/2013, art. 3, comma 3: "La domanda specifica altresì per quale numero complessivo di posti è richiesto l'accreditamento relativamente a ciascun corso di dottorato. Tale numero può essere aumentato con richiesta motivata anche durante il periodo di vigenza dell'accreditamento e fatta salva la conseguente valutazione. La domanda di accreditamento può concernere anche corsi riferiti a singoli curricula".

D.M. 45/2013, art.3, comma 8: "La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR".

D.M. 45/2013, art.3, comma 9: "In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto interessato sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato".

Articolo 3

Istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Università degli Studi del Sannio sono istituiti con decreto del Rettore. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di dottorato sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli dei dipartimenti interessati, entro i termini resi noti con apposita circolare, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere vincolante del Senato accademico.
2. In caso di attivazione di un corso di dottorato interdipartimentale, devono essere indicati il dipartimento sede amministrativa del corso e le modalità di composizione del collegio dei docenti.
3. Su richiesta dei proponenti parte dei posti a concorso può essere riservata a borsisti di stati esteri o nell'ambito di specifici programmi di mobilità internazionale, nonché – con o senza borsa ovvero con altre forme di finanziamento – a laureati che hanno conseguito il titolo richiesto per l'ammissione al corso di dottorato in università estere³.
4. Al fine di favorire una migliore organizzazione dei corsi di dottorato, l'Università può istituire ed attivare una o più scuole di dottorato, con l'attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi di dottorato e di gestione delle attività comuni.
5. L'istituzione e l'attivazione delle scuole di dottorato sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli dei dipartimenti interessati, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere favorevole del Senato accademico.

Articolo 4

Tematiche e durata

1. Il corso di dottorato deve far riferimento a tematiche e metodologie di ricerca affini e tra loro coerenti; può essere organizzato in curricoli⁴.
2. La durata legale dei corsi di dottorato non può essere inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di frequenza congiunta tra corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche.
3. Salva diversa disposizione, di norma, i corsi di dottorato attivati dall'Ateneo avviano le relative attività formative con l'inizio dell'anno accademico.⁵

³D.M. 45/2013, art. 8, comma 2: “[...] Se il bando prevede una **quota di posti riservati a studenti laureati in università estere**, ai sensi del comma 4 ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 11”.

D.M. 45/2013, art. 8, comma 4: “Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato”.

⁴D.M. 45/2013, art. 6, comma 2: “Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali curricoli dei corsi di dottorato sono proposti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi”.

⁵D.M. 45/2013, art. 11, comma 5: “Per i dottorati di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 5, i regolamenti dei corsi di dottorato possono tra l'altro prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato”.

D.M. 45/2013, art. 11 comma 1: “Le università possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo”.

D.M. 45/2013, art. 11 comma 2: “Le università possono altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione”.

Articolo 5

Organi e regolamento del corso di dottorato di ricerca

1. Sono organi direttivi del corso il coordinatore e il collegio dei docenti.
2. Ogni corso può dotarsi di un proprio regolamento, nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento. I regolamenti dei corsi possono prevedere le figure di supervisor dei diversi curricula, designati dal collegio dei docenti con compiti individuati dal coordinatore. È anche possibile prevedere una giunta dei supervisor, presieduta dal coordinatore del dottorato, con funzioni consultive.

Articolo 6

Composizione del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti, ai sensi della normativa vigente, è composto da un minimo di sedici membri compreso il coordinatore, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso.⁶
2. I membri del collegio dei docenti sono nominati dal consiglio di dipartimento coinvolto nel corso di dottorato o, nel caso di richiesta presentata da più dipartimenti, secondo le modalità previste nella richiesta di attivazione.
3. I docenti e i ricercatori di altri atenei possono essere nominati membri del collegio, previo nulla osta dell'ateneo di appartenenza. Per i docenti e i ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi del Sannio è necessario il nulla osta del consiglio di dipartimento di appartenenza per poter partecipare a collegi di altre istituzioni. L'eventuale diniego deve essere motivato. I ricercatori e figure equivalenti di altri enti in convenzione con l'Università possono essere membri del collegio dei docenti in base a quanto indicato nelle specifiche convenzioni.
4. Nel caso di corsi di dottorato in convenzione con atenei e istituzioni estere, il collegio dei docenti è formato nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti e secondo quanto disciplinato dalle specifiche convenzioni.
5. Gli interessati a partecipare al collegio dei docenti devono presentare annualmente apposita domanda al consiglio di dipartimento. Il consiglio di dipartimento valuta le richieste presentate tenendo conto dei documentati risultati di ricerca, in rapporto ai requisiti di qualificazione scientifica del collegio dei docenti richiesti ai sensi della normativa vigente e degli ambiti disciplinari del corso.
6. Le variazioni nella composizione del collegio dei docenti sono deliberate dai consigli dei dipartimenti interessati e comunicate all'ufficio competente, garantendo la

⁶MIUR - linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato (m_pi. AOODGSINFS. REGISTRO UFFICIALE.U.0003315. 01-02-2019) - Requisito A3) Composizione del collegio dei docenti: I) “[...] Numerosità del collegio: Numero minimo Componenti = 16 (compreso il coordinatore); Numero minimo Professori = 12, ovvero 8 in caso di dottorati in convenzione o consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca, ricercatori e primi ricercatori (compresi i docenti con analoga qualifica in Università straniere); Percentuale massima ricercatori = 25%; Percentuale massima ricercatori di enti pubblici di ricerca di alta qualificazione = 25% (nei casi di dottorati in convenzione o consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione); Percentuale minima di componenti appartenenti ai soggetti proponenti = 50% del Collegio (Professori o ricercatori appartenenti all'università sede amministrativa del corso e alle eventuali altre Istituzioni convenzionate/consorziate)”.

L. G. MIUR 02/2019 - Requisito A3) Composizione del collegio dei docenti. III): “Indicatore relativo al grado di copertura dei SSD. I componenti del collegio devono garantire un grado di copertura pari almeno l'80% dei Settori Scientifico Disciplinari del corso. Per i componenti non universitari, l'università provvede a indicare il relativo SSD cui gli stessi sono associabili.”

L. G. MIUR 02/2019 - Requisito A4) Qualificazione del collegio dei docenti: “Il requisito relativo alla qualificazione del collegio dei docenti è soddisfatto se sono congiuntamente verificate le seguenti due condizioni: (a) Ciascun componente del Collegio ha pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni. (b) Settori bibliometrici: ciascun componente supera il primo indicatore ASN per l'abilitazione di II fascia. Settori non bibliometrici: ciascun componente supera la terza soglia per l'abilitazione di II fascia oppure la prima soglia per l'abilitazione di II fascia [...]”.

sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della normativa vigente e degli ambiti disciplinari del corso.

7. Per la trattazione di problemi didattici e organizzativi, la composizione del collegio dei docenti è integrata dai rappresentanti dei dottorandi nei Consigli di dipartimento. Essi non concorrono alla determinazione del numero legale e non hanno diritto di voto.

Articolo 7

Competenze del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è preposto alla definizione degli obiettivi, alla programmazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ad esso compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica.

2. Le riunioni del collegio sono convocate dal coordinatore e, in caso di nuova istituzione del corso, dal direttore del dipartimento o dal decano dei dipartimenti proponenti. Possono essere svolte anche per via telematica, con modalità tali da garantire la corretta formazione della volontà collegiale. Delle riunioni dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal presidente, di norma il coordinatore e dal segretario, designato dal presidente. Il verbale deve essere trasmesso ai competenti uffici dell'amministrazione per i conseguenti adempimenti. Le funzioni di presidente e segretario non possono coincidere.

3. Oltre alle altre funzioni individuate dalla normativa vigente il collegio dei docenti:

- a) definisce i criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato e le modalità di selezione dei candidati;
- b) programma le attività formative per ciascun anno accademico e per ciascun dottorando. A tal riguardo può proporre la sottoscrizione di convenzioni aventi ad oggetto modalità di attuazione delle attività di ricerca in collaborazione con imprese, anche presso le loro sedi operative;
- c) definisce i termini e le modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti da ciascun dottorando;
- d) delibera l'ammissione del dottorando agli anni successivi al primo;
- e) autorizza il dottorando allo svolgimento di altre attività compatibili con la frequenza del corso di dottorato;
- f) autorizza il dottorando allo svolgimento di periodi di studio e di ricerca in Italia e all'estero;
- g) individua i valutatori delle tesi di dottorato;
- h) delibera l'ammissione del dottorando all'esame finale;
- i) definisce le date dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- j) individua i nominativi dei componenti della commissione per la prova di ammissione al corso di dottorato e della commissione per l'esame finale;
- k) propone l'approvazione di convenzioni con atenei ed enti di ricerca, con imprese, con istituzioni estere, anche ai fini di eventuali co-tutele o del rilascio di eventuali titoli doppi, congiunti o multipli ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento;
- l) autorizza il dottorando a svolgere, quale parte integrante del programma formativo, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea, di laurea

magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, nonché attività didattica integrativa, ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

m) valuta le istanze di sospensione presentate dal dottorando ai sensi dell'art.15;

n) autorizza lo svolgimento di eventuali prestazioni professionali di tipo occasionale.

4. Il collegio può altresì programmare l'obbligatorietà di insegnamenti che si possono concludere con un esame di profitto da svolgersi con le medesime modalità, anche di verbalizzazione, previste per gli esami dei corsi di laurea. In tali casi gli esami sostenuti sono registrati nella carriera del dottorando.

5. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 8 **Coordinatore**

1. Il collegio dei docenti elegge al suo interno il coordinatore del dottorato tra i professori di prima fascia a tempo pieno appartenenti all'Università degli Studi del Sannio, salva diversa indicazione nel caso di dottorati in convenzione. Il coordinatore deve essere in possesso dei requisiti specificati dalla normativa vigente.⁷ In mancanza o a seguito dell'indisponibilità di tutti i professori di prima fascia, può essere eletto un professore di seconda fascia a tempo pieno. Possono essere eletti soltanto coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

2. Salva diversa indicazione nel caso di dottorati in convenzione, l'elezione del coordinatore è indetta dal Decano del collegio dei docenti. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del collegio dei docenti. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno. All'elezione deve partecipare almeno la maggioranza assoluta dei componenti il collegio. Risulterà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, risulterà eletto il docente più anziano in ruolo e, a parità di anzianità, il più anziano in età anagrafica. Il coordinatore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni.

3. Il coordinatore rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva. L'incarico decorre dall'inizio dell'anno accademico del nuovo ciclo.

4. Con la nomina, il coordinatore assume anche la gestione delle attività inerenti ai cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.

5. Il coordinatore:

⁷D.M. 45/2013, art. 6, comma 4: "[...]Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno [...]".

L.G. MIUR 02/2019 - Requisito A4) Qualificazione del collegio dei docenti: "[...] Qualificazione scientifica del coordinatore. Deve essere un professore a tempo indeterminato la cui valutazione viene effettuata sulla base del curriculum del medesimo, che ne garantisca la qualificazione e la capacità organizzativa in campo scientifico. A tal fine vanno accertati i seguenti requisiti: possedere almeno due dei valori soglia previsti per i Commissari dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi del DM 120/2016; oppure soddisfare almeno 2 delle seguenti condizioni: 1. avere diretto per almeno un triennio comitati editoriali o di redazione di riviste scientifiche di classe A (per i settori non bibliometrici) o presenti nelle banche dati WoS e Scopus (per i settori bibliometrici); 2. avere svolto il coordinamento centrale di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali o internazionali competitivi; 3. avere partecipato per almeno un triennio al Collegio dei docenti di un Dottorato di ricerca".

- a) ha la responsabilità didattica e scientifica del corso, ne sovrintende il funzionamento e ne coordina le attività;
- b) convoca e presiede il collegio dei docenti e attua le relative deliberazioni;
- c) predispone una relazione annuale sull'andamento del corso da sottoporre all'approvazione del collegio dei docenti;
- d) può nominare, tra i professori appartenenti al collegio, un vice coordinatore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- e) adotta i provvedimenti di necessità ed urgenza da portare a ratifica nella prima seduta utile del collegio;
- f) è tenuto a monitorare la permanenza dei requisiti per l'accreditamento e a informare con immediatezza il collegio e i direttori di dipartimento nel caso in cui tali requisiti vengano meno.

6. In caso di rinuncia, di dimissioni, di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte del coordinatore, le sue funzioni sono svolte temporaneamente dal decano dei docenti di prima fascia del collegio. L'elezione del nuovo coordinatore dovrà tenersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla anticipata cessazione del coordinatore. Il nuovo coordinatore rimane in carica per un triennio.

Articolo 9

Tutor

I tutor, responsabili dei dottorandi durante lo svolgimento delle attività di ricerca e di redazione della tesi, sono individuati dal collegio dei docenti tra i docenti e i ricercatori universitari. È possibile nominare anche un co-tutor. Nel caso di tutor esterni al collegio, essi sono invitati a partecipare alle sedute del collegio con voto consultivo, limitatamente alle questioni inerenti al dottorando loro assegnato. I tutor esterni al collegio devono avere comprovata qualificazione scientifica.

Articolo 10

Modalità di accesso ai corsi di dottorato di ricerca

1. Possono accedere al dottorato, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che siano in possesso, alla data prevista dalla vigente normativa, di:
 - a) laurea magistrale o laurea specialistica;
 - b) laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici antecedenti al Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, numero 509;
 - c) titolo accademico conseguito all'estero, accertato come idoneo nel rispetto della normativa vigente dalla commissione per l'esame di ammissione.⁸
2. Chi ha già conseguito il titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un secondo corso di

⁸D.M. 45/2013, art. 8, comma 1: "L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dal comma 2. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguono il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e all'articolo 11, l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico".

dottorato, purché le tematiche siano differenti da quelle relative al corso per il quale è stato conseguito il titolo. Non possono comunque percepire la borsa di studio coloro i quali abbiano già beneficiato di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato in Italia.

3. L'ammissione al corso di dottorato avviene attraverso una selezione pubblica che deve essere di norma pubblicata entro il 30 giugno di ogni anno e concludersi entro e non oltre i termini previsti dalla normativa vigente.

4. Il bando di ammissione, emanato con decreto del Rettore, è redatto in italiano e in inglese e pubblicato ai sensi della normativa vigente.⁹ In caso di contestazione fa fede il testo in lingua italiana.

5. Nel bando sono indicati:

- a) i corsi di dottorato attivati (anche in convenzione);
- b) i criteri di accesso, i posti messi a concorso, le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, anche a distanza, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove;
- c) le lingue di cui è richiesta la conoscenza;
- d) i documenti che i candidati devono presentare per poter partecipare alle prove di ammissione.

Fa parte integrante del bando una scheda analitica di dettaglio predisposta per ciascun dottorato.

6. Il numero dei posti ordinari messi a concorso per ciascun Corso di Dottorato, potrà subire un incremento qualora, prima delle procedure selettive, vengano attivati nuovi posti aggiuntivi finanziati da enti, istituzioni, imprese ed altri soggetti, sia pubblici che privati.

Articolo 11

Commissioni per l'esame di ammissione

1. La commissione per l'esame di ammissione, composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari, è nominata con decreto del Rettore su proposta del collegio dei docenti che individua i membri effettivi e una graduatoria di almeno tre membri supplenti.

2. La commissione nomina al proprio interno il presidente, tra i professori di ruolo, e il segretario.

3. In caso di rinuncia di un componente, il presidente provvede all'individuazione del sostituto, nel rispetto della graduatoria, tra i supplenti.

4. La commissione esaminatrice può avvalersi, per le materie specialistiche oggetto della procedura di selezione, della collaborazione di uno o più esperti, scelti tra i professori o i ricercatori universitari di ruolo inquadrati nei settori scientifico-disciplinari attinenti al corso di dottorato e che abbiano specifiche conoscenze e competenze nelle predette materie.

⁹D.M. 45/2013, art. 8, comma 2: "Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere, ai sensi del comma 4 ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 11".

5. Gli esperti di cui al comma precedente vengono designati dal coordinatore del dottorato su proposta della commissione esaminatrice.
6. Gli atti della selezione e la graduatoria dei candidati sono approvati con decreto del Rettore.

Articolo 12

Immatricolazioni e iscrizioni agli anni successivi

1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito devono presentare la domanda di immatricolazione con le modalità e nei termini indicati con apposito avviso.
2. Fermo restando l'obbligo del perfezionamento dell'immatricolazione e il parere positivo del collegio dei docenti, l'inizio della frequenza del primo anno di corso potrà essere differito dal coordinatore all'anno successivo per i candidati stranieri che, entro un trimestre dalla data di inizio del corso, siano impossibilitati a perfezionare la documentazione relativa al titolo di studio straniero posseduto o che per motivi documentati non riescano ad ottenere il visto d'ingresso. Possono, altresì, essere concessi ai candidati altri eventuali differimenti dell'inizio della frequenza, previa istanza motivata e documentata e parere favorevole del collegio dei docenti.
3. Il dottorando si iscrive, a domanda, agli anni successivi e all'esame finale previa valutazione positiva del collegio dei docenti sull'attività svolta.

Articolo 13

Borse di studio

1. Le borse di dottorato hanno durata annuale e, per gli anni successivi al primo, sono rinnovate previa verifica dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione all'anno successivo.
 2. L'importo della borsa di dottorato, da erogare in rate mensili, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente.¹⁰
 3. La borsa di dottorato non può essere cumulata con gli assegni di ricerca o con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.
- Nel caso in cui il dottorando non sia valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa di studio o rinunci alla stessa o abbandoni gli studi, l'importo non utilizzato della borsa di studio è assegnato su iniziativa del collegio dei docenti a un dottorando privo

¹⁰D.M. 40/2018, "Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato" art.1, comma 1: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, attualmente fissato in € 13.638,47, viene determinato in € 15.343,28 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente".

D.M. 40/2018, art. 2: "Resta valido quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del DM 45/2013, relativamente all'elevazione del 50% dell'importo della borsa di dottorato, in proporzione ed in relazione ai periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca".

D.M. 40/2018, art. 3: "Restano valide le vigenti disposizioni in materia previdenziale relative all'assoggettamento delle predette borse al versamento del contributo INPS a gestione separata".

L.G. MIUR 02/2019 - Requisito A6) Sostenibilità del corso: "Tale requisito è rispettato se risultano soddisfatte tutte le condizioni di seguito indicate:

I) il numero di borse di dottorato (o forme di finanziamento equivalenti) deve essere congruo rispetto al numero di posti messi a bando al fine di evitare un elevato e ingiustificato numero di dottorandi senza borsa (indicatore di scarsa sostenibilità del corso). Si ritiene congruo un numero di borse pari ad almeno il 75% dei posti disponibili; [...] III) a ciascun dottorando con borsa va assicurato un importo aggiuntivo massimo pari al 50%, per soggiorni di ricerca all'estero fino un massimo di 18 mesi[...]".

di borsa del medesimo ciclo o, in mancanza, anche di altri cicli attivi del corso di dottorato, secondo la posizione nella graduatoria di merito, tenuto conto di eventuali idoneità per le borse a tema.¹¹

4. Ad ogni dottorando, anche senza diritto alla borsa, a decorrere dal secondo anno, deve essere garantita la disponibilità di un budget di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa di studio di cui al comma 2.¹² Nei limiti di compatibilità del bilancio annuale è possibile prevedere un budget anche per i dottorandi al primo anno. Tali budget, finalizzati a sostenere la mobilità, interna e internazionale del dottorato, le spese pertinenti al percorso formativo, ed i costi connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, sono gestiti dal Dipartimento sede amministrativa su indicazioni del collegio dei docenti.

Articolo 14

Diritti e doveri dei dottorandi

1. La qualifica di dottorando si ottiene con l'iscrizione a un corso di dottorato, decorre dalla data di inizio del corso, perdura fino al conseguimento del titolo, all'esclusione dal corso o alla rinuncia allo stesso. Le esclusioni dai corsi di dottorato sono disposte con decreto rettorale.

2. L'ammissione al corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, per l'intera durata legale, fatte salve espresse autorizzazioni del collegio dei docenti nel rispetto della normativa vigente.¹³

3. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del percorso formativo, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa o altri oneri a carico dell'Università, previo nulla osta del collegio dei docenti e sentito il tutor:

a) attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di

¹¹D.M. 45/2013, art. 9, comma 3: "[...] Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini".

¹²D.M. 45/2013, art. 9, comma 3: "A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima [...]".

L.G. MIUR 02/2019 - Requisito A6) Sostenibilità del corso. II): "[...] a ciascun dottorando, con o senza borsa, va comunque assicurato un budget per attività di ricerca non inferiore al 10% dell'importo della borsa, finalizzato a sostenere la mobilità, interna e internazionale, del dottorato e le spese pertinenti al percorso formativo [...]".

¹³D.M. 45/2013, art. 12, comma 1: "L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4 e dagli articoli 7 e 11".

D.M. 45/2013, art. 12, comma 4: "I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare".

D.M. 45/2013, art. 12, comma 5: "Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68".

D.M. 45/2013, art. 12, comma 6: "Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007".

L.G. MIUR 02/2019 - Requisito A6) Sostenibilità del corso: "[...] Si sottolinea che l'impegno esclusivo a tempo pieno del dottorando va disciplinato nell'ambito del regolamento di dottorato di Ateneo, atteso che compete al collegio dei docenti autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato (per esempio lo svolgimento di compiti di guardia medica per i dottorandi di area medica); per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi".

laurea magistrale a ciclo unico;

b) attività di didattica integrativa entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico.

4. La formazione del dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti, può comprendere eventuali attività di studio e di ricerca all'estero e l'effettuazione di stage non retribuiti presso enti pubblici e privati per periodi di durata complessivamente non superiore a un massimo di 18 mesi.

5. I dottorandi possono accedere alle strutture, alle strumentazioni e alle risorse informatiche dell'Ateneo, per quanto previsto dal programma di ricerca.

6. I dottorandi hanno l'obbligo di:

a) frequentare le attività didattiche previste dai corsi;

b) svolgere l'attività di ricerca assegnata dal collegio dei docenti;

c) sostenere le previste verifiche;

d) presentare al collegio dei docenti, ogni volta che venga richiesta, una relazione sull'avanzamento della ricerca.

7. Salvo diversa disposizione normativa, la frequenza ai corsi di dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro corso di dottorato, a corsi di studio di qualsiasi livello, a scuole di specializzazione e a master di I e II livello, inclusi i corsi erogati dagli istituti superiori di studi musicali e coreutici.¹⁴

Articolo 15

Sospensione

1. Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta motivata del dottorando, una sospensione della frequenza per comprovati, idonei, motivi.¹⁵

2. Salvo diversa disposizione normativa, i periodi di sospensione della frequenza del corso di dottorato non potranno superare cumulativamente i dodici mesi.

3. Il periodo corrispondente alla sospensione dovrà essere recuperato alla fine del ciclo. Durante tale periodo è sospesa l'erogazione della borsa di studio, se prevista, e il dottorando non può compiere alcun atto di carriera.

4. Il dottorando mantiene i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possono eccedere la durata legale del corso.

¹⁴D.M. 45/2013, art. 7, comma 1: "Le università disciplinano con proprio regolamento le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e della conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso la stessa università in cui frequenta la scuola di specializzazione;

b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;

c) il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;

d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato".

Vedi, altresì, D. M. del 28 settembre 2011 (Modalità organizzativa per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici)

¹⁵Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari, Titolo X, punto 55: "Lo studente di dottorato ha diritto a usufruire di periodi di sospensione per malattia, per maternità o per lavoro".

Articolo 16

Esclusione, decadenza e rinuncia agli studi

1. Il dottorando può essere escluso dal corso, anche in corso d'anno, per una prolungata e non giustificata assenza o a seguito di un giudizio negativo sull'attività svolta. L'esclusione è disposta con decreto rettorale, previa motivata delibera del collegio dei docenti, sentiti il tutor e l'interessato.
2. Il dottorando che, pur avendone titolo, non si iscriva all'anno successivo o all'esame finale nei termini previsti è dichiarato decaduto con decreto rettorale.
3. In qualsiasi momento il dottorando ha diritto di rinunciare al corso di dottorato dandone comunicazione scritta al Rettore. Gli effetti della rinuncia decorrono dalla data di presentazione della stessa. La rinuncia è definitiva.
4. L'esclusione, la decadenza o la rinuncia agli studi comportano l'interruzione immediata della erogazione della borsa o della forma di sostegno economico equivalente percepita per la frequenza del dottorato.

Articolo 17

Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

1. Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dal Magnifico Rettore o secondo le modalità previste in convenzione.
2. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi. La tesi, corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, è redatta secondo la normativa vigente.¹⁶
3. L'ammissione all'esame finale è subordinata al deposito della tesi, in formato elettronico, nell'archivio dell'Ateneo.¹⁷

Articolo 18

Commissione per l'esame finale

1. La commissione per l'esame finale è nominata con decreto del Rettore su proposta del collegio dei docenti che individua i membri effettivi ed almeno un membro supplente.
2. La commissione è composta da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari, specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche dei candidati.

¹⁶D.M. 45/2013, art. 8, comma 6: "Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "*Dott.Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita nel regolamento. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico".

¹⁷D.M. 45/2013, art. 14, comma 3: "Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'università o il soggetto promotore depositano copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze".

3. Almeno due componenti della commissione devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al corso di dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. Almeno un componente della commissione deve essere un professore di ruolo.
4. I tutor, i co-tutor ed i valutatori della tesi non possono essere componenti della commissione.
5. La commissione nomina al proprio interno il presidente tra i professori di ruolo e il segretario.
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale le modalità di composizione della commissione sono definite nei relativi accordi.
7. Ai fini della certificazione di *doctor europaeus*, il dottorando può presentare istanza al coordinatore per sostenere l'esame finale nel rispetto delle condizioni delineate dalla Confederazione delle Conferenze dei Rettori dei paesi della UE, recepite dalla *European University Association* (EUA).¹⁸

Articolo 19

Corsi di dottorato, anche internazionali, in consorzio o in convenzione

1. L'Università degli Studi del Sannio può istituire e attivare, a seguito della stipula di convenzioni e previo accreditamento, corsi di dottorato in collaborazione con altre università oppure con enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, secondo la normativa vigente.¹⁹
2. L'Università può anche partecipare a consorzi con altre università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto nel rispetto della normativa vigente.²⁰

¹⁸La certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus potrà essere rilasciata dall'Ateneo, su richiesta del dottorando, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) valutazione del lavoro di tesi redatta da almeno due professori provenienti da due università di due Paesi dell'Unione Europea diversi da quelli in cui la tesi viene discussa;
- b) almeno un membro della commissione giudicatrice deve appartenere ad un Paese della Unione Europea diverso da quello in cui la tesi viene discussa;
- c) parte della discussione deve avvenire in una delle lingue ufficiali della Unione Europea diverse da quella del Paese in cui la tesi viene discussa;
- d) la ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita in parte durante un soggiorno di almeno tre mesi in un Paese della Unione Europea, diverso da quello del dottorando.

¹⁹D.M. 45/2013, art. 4, comma 2: "Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato è regolato ai sensi dell'articolo 10, fermo restando il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera c), primo periodo. Nell'ambito delle convenzioni tra università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto".

D.M. 45/2013, art. 10, comma 1: "Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, le università possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale".

²⁰D.M. 45/2013, art. 2, comma 2: "Possono richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi i seguenti soggetti:[...] c) consorzi tra università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto; d) consorzi tra università, di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi

3. L'attivazione di un dottorato internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, presuppone:

- a) una stretta collaborazione didattica tra le sedi, con scambi tra docenti;
- b) un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca;
- c) un'equa ripartizione degli oneri;
- d) la partecipazione dei docenti di ogni università cooperante alle varie fasi del dottorato;
- e) un'ampia mobilità dei dottorandi tra le sedi.

4. La partecipazione dell'Università a corsi di dottorato in consorzio o in convenzione è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli di dipartimento competenti, sentito il Nucleo di valutazione e previo parere vincolante del Senato accademico.²¹

Articolo 20

Convenzioni per il finanziamento di borse di dottorato

1. L'Ateneo può sottoscrivere con enti pubblici o privati convenzioni finalizzate al finanziamento di borse di studio di dottorato di ricerca.

2. In tal caso la stipula non può intervenire oltre la data antecedente a quella della prima prova concorsuale.

3. L'importo corrispondente all'intera borsa deve essere versato in data antecedente alla conclusione del concorso di ammissione. È fatta salva la possibilità di versare, entro l'anzidetto termine, la sola prima annualità della borsa di studio, garantendo l'intero importo della borsa.

4. Le borse di studio finanziate dall'ente pubblico o privato verranno assegnate sulla base della graduatoria di merito. Qualora le borse di studio non dovessero essere assegnate, le somme versate all'Università, previo consenso dell'ente finanziatore, potranno essere utilizzate per il ciclo successivo oppure restituite.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle borse di dottorato finanziate da enti pubblici all'esito della selezione di progetti competitivi oggetto di specifica regolamentazione.

Articolo 21

Dottorato industriale

L'Università degli Studi del Sannio può attivare, previo accreditamento, corsi di dottorato industriale²², ferma restando la possibilità di istituire corsi di dottorato in

diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l'università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico[...];

²¹L.G. MIUR 02/2019 - Requisito A1) Qualificazione scientifica della sede del dottorato: “[...] Qualora tra i soggetti partecipanti al dottorato siano inclusi Università o enti di ricerca italiani o stranieri (art.2 e art. 10 del DM n. 45/2013) o imprese impegnate in attività di Ricerca e Sviluppo (art. 11 del DM n. 45/2013), si richiede altresì il rispetto delle condizioni di seguito indicate: a) Dottorato in collaborazione con Università e/o Enti di ricerca italiani o stranieri. Se il Dottorato è in collaborazione con Università e/o Enti di ricerca stranieri deve essere soddisfatta la seguente condizione: che l'istituzione estera offra già corsi di dottorato nei medesimi settori disciplinari accreditati dalla propria agenzia nazionale. Se l'istituzione partecipante è un ente di ricerca pubblico o privato italiano deve essere verificato che si sia sottoposto all'ultima VQR, collocandosi nei primi tre quartili della distribuzione nazionale (atenei ed enti di ricerca) degli indicatori R ed X1 relativi ai settori scientifico disciplinari di riferimento. In caso contrario, verrà valutata la produzione scientifica negli ultimi 5 anni dei componenti del collegio afferenti all'istituzione [...]”.

²²D.M. 45/2013, art. 11, comma 1: “Le università possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo”.

apprendistato con istituzioni e imprese nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 22

Attività di formazione e ricerca in co-tutela

1. Il collegio dei docenti può proporre all'Ateneo la stipula di convenzioni per consentire a dottorandi di altre università la partecipazione ad attività di formazione e ricerca del dottorato, comprese le co-tutel e internazionali con supervisione congiunta di almeno due tutor, uno per ciascuna università partner.
2. Gli aspetti scientifici e amministrativi sono disciplinati dalla convenzione.

Articolo 23

Entrata in vigore e norma transitoria

1. Il presente regolamento emanato con decreto rettorale entra in vigore dopo quindici giorni dalla contestuale pubblicazione nell'albo on-line di Ateneo, nell'albo pretorio di Ateneo, nonché negli albi dei dipartimenti.
2. I doveri dei dottorandi già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinati dal regolamento previgente.

D.M. 45/2013, art. 11, comma 2 "Le università possono altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione".

D.M. 45/2013, art. 11, comma 3: "Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato".

D.M. 45/2013, art. 11, comma 5: "Per i dottorati di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 5, i regolamenti dei corsi di dottorato possono tra l'altro prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato".

L.G. MIUR 02/2019 - Requisito A1) Qualificazione scientifica della sede del dottorato "[...] b) Dottorato in collaborazione con imprese (Dottorato industriale). Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni, relative alla verifica della presenza di attività di Ricerca e Sviluppo da parte dell'impresa:

- I. partecipazione con esito positivo a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
- II. Presenza di sezioni aziendali dedicate ad attività di Ricerca e Sviluppo".